


fronteggiare la situazione di emergenza derivante dalla situazione di crisi socio-ambientale dell'area riguardante il sito industriale dell'ACNA ricadente nei territori dei comuni di Cengio, in provincia di Savona, e Saliceto, in provincia di Cuneo e del fiume Bormida;

- con decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1999 è stata perimetrata l'area interessata dagli interventi di bonifica e di tutti quelli ad essa connessi e preliminari;
- tali aree ricadono sui territori delle regioni Liguria e Piemonte;
- su tali aree sono state condotte negli anni passati delle campagne di investigazione di natura chimica, geologica e idrogeologica ed è ora in corso una suppletiva e più approfondita indagine, alle quali va aggiunta l'indagine storica svolta dall'Ufficio del Commissario delegato nominato con la summenzionata ordinanza, finalizzate ad acquisire ulteriori e più precisi elementi conoscitivi sul livello di inquinamento di detto territorio;
- i dati sino ad oggi acquisiti hanno evidenziato che il sito risulta caratterizzato, in particolare, da inquinamento del suolo, della falda, dei corpi idrici superficiali e da ingenti quantitativi di rifiuti depositati senza adeguate forme di protezione in prossimità del fiume Bormida;
- l'ACNA C.O. in liquidazione in data 15 giugno 2000 ha effettuato la comunicazione della situazione di inquinamento ai sensi dell'articolo 9 del DM 471/99 al fine di attivare di propria iniziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale del sito di Cengio-Saliceto, avviando i primi interventi di messa in sicurezza d'emergenza;
- le situazioni di inquinamento in atto e le matrici ambientali interessate dalle fonti di inquinamento determinano l'urgenza di realizzare autonomi interventi di messa in sicurezza d'emergenza necessari a tutela della salute e dell'ambiente;
- per quanto riguarda il territorio occupato dall'ex stabilimento industriale, interessante anche la parte compresa tra il muro di cinta e la riva del Fiume Bormida, e la discarica denominata Piano della Rocchetta, l'ACNA C.O. in liquidazione ha presentato una combinazione di differenti interventi di messa in sicurezza d'emergenza che sono stati esaminati dalla conferenza di servizi nelle sedute del 7 marzo, 7 giugno e 27 giugno 2000: sono stati valutati gli interventi di messa in sicurezza di emergenza relativi al completamento della trincea drenante e del diaframma plastico lungo il corso del Fiume Bormida per impedire la migrazione del percolato contaminato nel Fiume stesso; sono invece in corso di valutazione da parte della conferenza di servizi ulteriori progetti di messa in sicurezza d'emergenza, in particolare quelli riguardanti la prosecuzione del sistema di drenaggio all'altezza del Ponte Donegani e sul lato verso la ferrovia nonché quelli riguardanti le c.d. "Collinette";
- l'ACNA C.O. in liquidazione ha presentato alle competenti autorità richiesta di autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione dello stabilimento nonché richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 per trattare nel predetto impianto di depurazione le acque inquinate raccolte o emunte dal sottosuolo;
- in data 28 agosto 2000 l'ACNA C.O. in liquidazione ha presentato al Commissario e al Ministero dell'ambiente un progetto di messa in sicurezza permanente della ZONA A/1;
- in data 6 ottobre 2000 è stato trasmesso al Ministero dell'ambiente un progetto di messa in sicurezza d'emergenza per la realizzazione di un muro di contenimento, basato sulla previsione di un'onda di piena pari a 1.750 mc/s, che consenta un'adeguata protezione idraulica dell'area



PER COPIA CONFORME

2000

ricompresa nelle zone A/1 e A/2 come identificati nella planimetria di cui al citato progetto presentato da ACNA C.O. in liquidazione in data 28 agosto 2000. Tale progetto verrà definito secondo le indicazioni dell'Autorità di Bacino del fiume Po;

- sempre con riferimento al territorio indicato ai punti precedenti l'ACNA C.O. in liquidazione ha dichiarato la volontà di presentare i seguenti progetti basati su caratteristiche di sicurezza e miranti a consentire il riutilizzo dell'area per attività produttive eco-compatibili:
 - a) un progetto di messa in sicurezza d'emergenza tramite recupero ex situ o smaltimento ex situ dei rifiuti costituiti da reflui salini attualmente stoccati nei lagunaggi siti nell'area industriale di Cengio, alternativo al Re.Sol., per eliminare la situazione di grave rischio derivante dai suddetti reflui;
 - b) un progetto di bonifica o di bonifica con misure di sicurezza per la zona A/2;
 - c) un progetto di bonifica o di bonifica con misure di sicurezza della zona A/3 basato sull'asportazione dei rifiuti;
 - d) un progetto di bonifica o di bonifica con misure di sicurezza della zona A/4 basato sull'asportazione dei rifiuti;
 - e) un progetto di messa in sicurezza permanente, ai sensi del DM 471/99, della zona A/1 ricomprensente l'area denominata Basso Piave, quella denominata Montagna M, quella dei bacini e quella dell'area dei depositi infiammabili;
 - f) un progetto per la gestione dei rifiuti e materiali contaminati provenienti dalla bonifica delle aree del sito, nel rispetto del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che comprenda nella zona A1 i rifiuti provenienti dalla bonifica delle zone A2, A3, e A4;
- per i predetti interventi ACNA C.O. in liquidazione ha stimato, allo stato attuale, un costo presuntivo di Lire 300.000.000.000 (trecentomiliardi);

Considerato che:

- gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dovranno essere realizzati secondo modalità che, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e sanitaria, garantiscano l'avvio e l'esercizio di attività e nuove iniziative produttive eco-compatibili;
- la definizione e la stipula di un accordo che precisi i tempi e le modalità degli interventi da realizzare nel sito ai sensi e nel rispetto del DM 471/99 può favorire l'esecuzione degli interventi stessi e l'avvio di nuove iniziative produttive, con particolare riferimento alla necessità di giungere ad una più rapida esecuzione degli interventi e, quindi, alla conclusione delle operazioni, nonché all'avvio di nuove iniziative economiche nell'area oggetto della presente convenzione già durante le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, ferma restando la tutela della salute dei lavoratori;
- la definizione ed esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e ripristino ambientale delle aree dovranno, ai predetti fini, privilegiare una metodologia operativa di pianificazione ed esecuzione degli interventi opportunamente articolata e progressiva in modo da consentire l'altrettanto progressivo recupero e riuso delle aree stesse per il successivo insediamento di nuove attività produttive eco-compatibili;



PER COPIA CONFORME
11/11/2000

[Handwritten signatures]

Visto:

- il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
- il comma 4, dell'articolo 9, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;
- l'articolo 17, comma 6 bis, del suddetto decreto legislativo, che consente di poter assistere con contributo pubblico gli interventi di bonifica, qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionale;
- l'ordinanza di protezione civile 31 maggio 1999, n. 2986 e successive integrazioni;

Convengono di stipulare un Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, relativamente al completamento degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza nonché per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti di proprietà dell'ACNA C.O. in liquidazione dei Comuni di Cengio e Saliceto, secondo quanto segue

Articolo 1


(Oggetto)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Il presente accordo ha per oggetto la definizione delle modalità e dei tempi di adempimento da parte dell'ACNA C.O. in liquidazione dell'obbligo di completamento degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza nonché di realizzazione sui siti contaminati di proprietà della medesima società ACNA C.O. in liquidazione, ubicati nei Comuni di Cengio e Saliceto, degli ulteriori interventi necessari ai sensi del DM. 471/99 per rimuovere il rischio igienico sanitario e ambientale e promuovere il riutilizzo dell'area per lo sviluppo di attività produttive ecocompatibili :

Articolo 2

(Tempi e modalità di presentazione dei progetti)

1. Entro sessanta giorni dalla stipula del presente accordo la società ACNA C.O. in liquidazione si impegna a presentare il progetto di messa in sicurezza d'emergenza individuato nelle premesse alla lettera a).
2. Entro novanta giorni dall'approvazione dei risultati del piano di caratterizzazione la società ACNA C.O. in liquidazione si impegna a presentare ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, un progetto preliminare articolato nei distinti ma coordinati elaborati progettuali individuati nelle premesse alle lettere b), c), d), e), e f).
3. Entro lo stesso termine di cui al punto 1, l'ACNA C.O. in liquidazione si impegna a presentare al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'articolo 20 del R.D. 11.12.1933 n. 1775, istanza al fine di ottenere il nulla osta alla modificazione soggettiva della concessione di grande derivazione di acqua pubblica a seguito della trasformazione societaria, nonché istanza



PER COPIA CONFORME

1 147072038

di variante, ai sensi dell'art. 49 del citato T.U. 1775/1933, in ordine alla quantità di acqua oggetto di concessione, che dovrà essere ricondotta al quantitativo strettamente necessario al fabbisogno idrico dell'Azienda, da determinarsi in sede di Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto di bonifica.

4. Nella predisposizione del progetto di bonifica del sito, l'ACNA C.O. in liquidazione si impegna a progettare e realizzare tutti gli interventi necessari e urgenti per ridurre e, tendenzialmente ad azzerare, la produzione di percolato.
5. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente accordo l'ACNA C.O. in liquidazione si impegna a stanziare le necessarie somme, tenuto conto di quanto previsto al successivo art. 3.

Articolo 3 (Contributo pubblico)

1. In sede di elaborazione ed approvazione del Programma nazionale di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426 il Ministro dell'ambiente si impegna ad adottare tutte le opportune iniziative per finanziare gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e ripristino ambientale con un contributo di lire 50.000.000.000 (cinquantamiliardi) nonchè a definire le ulteriori risorse e le modalità per il conferimento delle medesime nei limiti dell'importo finanziabile ai sensi dell'articolo 17, comma 6 bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e ripristino ambientale saranno assistiti dal contributo pubblico di cui al precedente comma 1 secondo quanto previsto dalla legge vigente e dai relativi regolamenti di attuazione.
3. La definizione delle risorse di cui al comma 1 terrà conto che nell'area sussistono rilevanti interessi pubblici connessi ad esigenze occupazionali oltrechè di tutela igienico-sanitaria e ambientale nonchè della destinazione dei finanziamenti per la bonifica delle arce di cui all'art. 6, comma 1.
4. Eventuali somme che saranno corrisposte da terzi all'ACNA C.O. in liquidazione per oneri che riguardano profili ecologici direttamente attinenti alle opere ed agli interventi previsti dal presente accordo per i quali ACNA C.O. in liquidazione abbia fruito di contributi pubblici, dovranno essere restituite al Ministero dell'ambiente nei limiti del contributo erogato dallo stesso.

Articolo 4 (Impegni della pubblica amministrazione)

Il Ministero dell'Ambiente, il Ministero della Sanità, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e le Regioni Liguria e Piemonte si impegnano a svolgere un celere esame dei progetti di cui al precedente articolo nel rispetto delle procedure di cui all'art. 17, del D.lgs. 22/97 e del D.M. 471/99

2. I soggetti di cui al comma 1 procederanno alla valutazione dei progetti presentati da ACNA C.O. in liquidazione tenendo conto dell'obiettivo di fornire e promuovere l'avvio e lo



[Handwritten signatures and initials]

sviluppo di nuove attività eco-compatibili.

Articolo 5
(Trasporto)

1. Per le esigenze di trasporto connesse alle attività di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica l'ACNA C.O. in liquidazione si impegna ad avvalersi di modalità di trasporto ambientalmente sostenibili e che diano le maggiori garanzie rispetto alle esigenze di tutela della salute e dell'ambiente, nonché ad effettuare, secondo modalità approvate nel rispetto delle procedure di cui all'art. 17 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e del DM. 471/99, una riduzione volumetrica dei rifiuti da movimentare in ottemperanza agli obiettivi di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 22/97.

Articolo 6
(Ulteriori impegni)

1. La società ACNA C.O. in liquidazione si impegna ad agevolare il riutilizzo della zona A/2 per l'insediamento di attività eco-compatibili, rimanendo demandata ad una costituenda società per azioni a maggioranza pubblica, la gestione delle attività di reindustrializzazione dell'area e di reimpiego dei propri lavoratori; la stessa società ACNA C.O. in liquidazione si impegna altresì:

A- a garantire, senza oneri finanziari o di altra natura, l'accesso e l'utilizzo dei terreni o manufatti ai soggetti incaricati dal Commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri citata in premessa, per lo svolgimento delle attività di ricerca e di sperimentazione, per l'individuazione delle migliori tecnologie disponibili per l'esecuzione di interventi di bonifica e/o di messa in sicurezza.

B ad agevolare la ricollocazione dei propri lavoratori presso imprese interessate a progetti di reindustrializzazione o comunque di sviluppo produttivo del sito, e/o per le attività di messa in sicurezza e di bonifica del sito medesimo. Le modalità di tale impegno verranno definite mediante appositi atti aggiuntivi tra le parti interessate, da definire successivamente alla stipula del presente accordo.

C - a rispettare i tempi e modalità di attuazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale in conformità dei progetti approvati ed in particolare di provvedere con urgenza agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza dei lagoons.


2. L'ACNA C.O. in liquidazione, suoi successori o aventi causa, assicurerà sulla parte di area sottoposta ad interventi di messa in sicurezza permanente il monitoraggio e il controllo delle matrici ambientali.
3. Il Ministero dell'ambiente, la Regione Liguria e la Regione Piemonte si impegnano a definire in tempi brevi un protocollo d'intesa per la realizzazione di un centro di ricerca, sperimentazione e sviluppo di tecnologie di messa in sicurezza e di bonifica
4. Il riutilizzo della zona A/2 per l'insediamento di attività eco-compatibili potrà avvenire solo previa certificazione di idoneità ambientale

Articolo 7
(Disposizioni finali)


1. Sono fatte salve le vigenti disposizioni riguardanti l'apposizione di vincoli e oneri di carattere finanziario e reale disposti dalla normativa.
2. Le parti procedono ad una verifica periodica del presente accordo, su richiesta anche di una delle parti firmatarie.

- 4 DIC. 2000


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE On.le Willer Bordon




IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO On.le Cesare De Piccoli




IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO On.le Carla Rocchi




IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA Sig. Sandro Biasotti




IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE On.le Enzo Ghigo





IL COMMISSARIO STRAORDINARIO dott. Stefano Leoni



IL LIQUIDATORE DELL'ACNA C. O. dott. Mario Camozzi



IL PRESIDENTE Ing. Fabrizio D'Adda



PER COPIA CONFORME
11 DIC. 2000

ok
A P1